



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 7 del 12/03/2018

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO ED IN VIA DI AUTOTUTELA DELLE DETERMINE SINDACALI NN. 160,161, 162, 163 DEL 13.09.2016.

IL SINDACO

PREMESSO che con le determine sindacali nn°160,161,162,163 del13/09/2016 il sottoscritto sindaco ha attribuito al segretario comunale dott. Michelangelo Lo Monaco l'indennità di risultato di cui all'art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001 rispettivamente per gli anni 2012,2013,2014,2015.

ATTESO che l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001stabilisce che la corresponsione dell'indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:

1. preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;
2. valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

DATO ATTO dunque che la fase di previsione ed erogazione dell'indennità in parola è puntualmente procedimentalizzata dall'art. 42 del CCNL succitato, a mente del quale vengono richiesti due elementi essenziali: l'attribuzione degli obiettivi espliciti e chiari specificamente individuati e non genericamente riferibili ai compiti istituzionali ed il controllo del raggiungimento dei risultati conseguiti mediante l'utilizzo di criteri e metodologie di cui al D.Lgs. 268/1999

CONSIDERATO che, la mancanza dei presupposti sopra indicati non consente in alcun modo l'erogazione della retribuzione di risultato al segretario il quale non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell'indennità di risultato, e che questa, comunque, non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato.

RILEVATO che:

- alla luce delle disposizioni contrattuali di riferimento, l'erogazione della retribuzione di risultato in favore del Segretario comunale deve necessariamente essere suffragata da valutazioni concrete e motivate dell'attività dello stesso, rispettose del modello valutativo delineato dal legislatore con il d.lgs. n. 286/1999. per la verifica ed il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
- la relativa retribuzione, infatti, costituisce *“un emolumento di natura premiale che remunera annualmente i risultati riferibili alle sue attività: attività che devono essere, a tal fine, analizzate mediante meccanismi di misurazione delle stesse”* (così testualmente, Corte dei Conti, Sez. giur. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1627, confermata da Corte Conti, Sez. III d'Appello, 27 giugno 2016, n. 267).

ATTESO che nella fattispecie all'esame l'indennità di risultato è stata riconosciuta in violazione del quadro normativo di riferimento, in quanto è stata riconosciuta e liquidata in assenza di un'assegnazione di specifici obiettivi ma si è fatto unicamente un generico richiamo alle funzioni che la legge riserva al Segretario comunale. e si è proceduto, senza alcuna preventiva ed effettiva valutazione del relativo operato (e dei risultati dalla stessa raggiunti), ad erogare l'indennità di risultato sempre nella misura massima,

CHE le valutazioni formulate, pertanto, sono prive di reale significatività nel raggiungimento dei risultati e prive di un'adequata giustificazione nel merito e nella premialità, con conseguente grave violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa

CHE è fonte di danno erariale corrispondere la retribuzione di risultato in favore del segretario comunale, in assenza di un corretto procedimento valutativo delle attività svolte, basato su una preventiva e reale valutazione del relativo operato (e dei risultati raggiunti), alla stregua di parametri oggettivi e predeterminati, in grado di garantire un'effettiva graduazione dell'indennità in base agli obiettivi realmente raggiunti

RITENUTO pertanto di procedere in sede di autotutela, all'annullamento d'ufficio, stante l'asserita chiarezza del quadro normativo di riferimento e la violazione dello stesso al fine di garantire il ripristino della legalità violata ed in quanto sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall'art. 14 della L. 11-2-2005, n. 15, che definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e ss. della Legge

241/90, e art.8 e ss della L.R. n.10/91, per l'annullamento d'ufficio ed in via di autotutela delle determine sindacali nn°160,161,162,163 del 13/09/2016.

ATTESO che la suddetta comunicazione è pervenuta al dott. Lo Monaco in data 28/02/2018 e la stessa è stata riscontrata dal medesimo in data 03/03/2018.

RAVVISTA l'urgenza di provvedere in ragione degli indebiti esborsi effettuati che impongono la celerità del procedimento di cui trattasi

DETERMINA

1 .di acquisire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva della presente determina;

2. per gli effetti, di annullare d'ufficio, in sede di autotutela, a causa della loro illegittimità per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990, le determine sindacali **nn°160,161,162,163 del 13/09/2016 con le quali il sottoscritto sindaco ha attribuito al segretario comunale dott. Michelangelo Lo Monaco l'indennità di risultato di cui all'art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001 rispettivamente per gli anni 2012,2013,2014,2015 ed ogni ulteriore atto consequenziale adottato dal sottoscritto sindaco,ivi compresa la determina sindacale n.170 del 12/10/2016.**

A V V E R T E

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale**